

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA SEZIONALE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  
(errata corrige)**

<b>TESTO A SEGUITO C.U. 55/A FIGC</b>	<b>ERRATA CORRIGE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2 – Elettorato attivo</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni che risultino associati alla Sezione alla data di svolgimento di essa, associati all'AIA alla data del trenta giugno <del>dell'anno</del> precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.</li><li>2. L'eventuale morosità, che sussiste a seguito del mancato pagamento delle quote entro le date fissate dal Regolamento associativo, può essere sanata entro il giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea sezionale elettiva con pagamento a mani del cassiere sezionale e rilascio della relativa ricevuta oppure mediante bonifico. Il pagamento tramite bonifico sarà considerato valido, e quindi la morosità sanata, solo se l'accredito sul conto corrente verrà visualizzato entro e non oltre il giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea sezionale elettiva. L'associato che sani invece la morosità nel giorno dell'Assemblea non ha diritto al voto, ma può parteciparvi senza intervenire e tale diritto è esteso a tutti gli altri associati che non possiedano uno degli altri requisiti sopra esposti per l'elettorato attivo.</li><li>3. Entro il giorno antecedente a quello della celebrazione della rispettiva Assemblea, la Segreteria dell'AIA è tenuta ad inoltrare all'Organo di Revisione Sezionale in carica elenco degli associati della Sezione sospesi – cautelativamente o con delibera disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.</li><li>4. L'Organo di Revisione Sezionale, avvalendosi della collaborazione del Segretario, del Cassiere e del Presidente di Sezione e verificati con essi tutti i requisiti suddetti per l'elettorato attivo, redige l'elenco degli aventi diritto al voto e ne cura l'affissione nei locali sezionali entro la sera antecedente a quella della celebrazione dell'Assemblea sezionale elettiva.</li><li>5. Non possono far parte dell'Organo di Revisione Sezionale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2 – Elettorato attivo</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni che risultino associati alla Sezione alla data di svolgimento di essa, associati all'AIA alla data del trenta giugno <b>della stagione sportiva</b> precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.</li><li>2. L'eventuale morosità, che sussiste a seguito del mancato pagamento delle quote entro le date fissate dal Regolamento associativo, può essere sanata entro il giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea sezionale elettiva con pagamento a mani del cassiere sezionale e rilascio della relativa ricevuta oppure mediante bonifico. Il pagamento tramite bonifico sarà considerato valido, e quindi la morosità sanata, solo se l'accredito sul conto corrente verrà visualizzato entro e non oltre il giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea sezionale elettiva. L'associato che sani invece la morosità nel giorno dell'Assemblea non ha diritto al voto, ma può parteciparvi senza intervenire e tale diritto è esteso a tutti gli altri associati che non possiedano uno degli altri requisiti sopra esposti per l'elettorato attivo.</li><li>3. Entro il giorno antecedente a quello della celebrazione della rispettiva Assemblea, la Segreteria dell'AIA è tenuta ad inoltrare all'Organo di Revisione Sezionale in carica elenco degli associati della Sezione sospesi – cautelativamente o con delibera disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.</li><li>4. L'Organo di Revisione Sezionale, avvalendosi della collaborazione del Segretario, del Cassiere e del Presidente di Sezione e verificati con essi tutti i requisiti suddetti per l'elettorato attivo, redige l'elenco degli aventi diritto al voto e ne cura l'affissione nei locali sezionali entro la sera antecedente a quella della celebrazione dell'Assemblea sezionale elettiva.</li><li>5. Non possono far parte dell'Organo di Revisione Sezionale i componenti che abbiano già presentato la loro candidatura per</li></ol>

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA SEZIONALE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  
(errata corrige)**

le elezioni dell'Assemblea sezionale elettiva e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.

In tale ipotesi, la surrogazione dei componenti candidati avviene con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del Regolamento dell'AIA ed è limitata al compimento delle operazioni elettorali.

le elezioni dell'Assemblea sezionale elettiva e comunque a partire dal momento in cui dovessero presentarla.

In tale ipotesi, la surrogazione dei componenti candidati avviene con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del Regolamento dell'AIA ed è limitata al compimento delle operazioni elettorali.

**Art. 3 – Presentazione delle candidature**

1. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare al Presidente o ad un componente dell'Organo di Revisione Sezionale, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:

- a) il proprio nominativo;
- b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;
- c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA;
- d) la presentazione della candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno ~~dell'anno~~ precedente a quello delle elezioni, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente di Sezione e in caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

2. Il Presidente o componente dell'Organo di Revisione Sezionale, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.

**Art. 3 – Presentazione delle candidature**

1. Ricevuta la convocazione secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, gli associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare al Presidente o ad un componente dell'Organo di Revisione Sezionale, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea sezionale elettiva in prima convocazione, una scheda contenente:

- a) il proprio nominativo;
- b) i rispettivi dati anagrafici ed anzianità associativa;
- c) dichiarazione dei candidati, sottoscritta dagli interessati, in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dal Regolamento dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal regolamento dell'AIA;
- d) la presentazione della candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno **della stagione sportiva** precedente a quello delle elezioni, con allegata, per ciascuno di essi, copia della tessera federale o di altro valido documento di riconoscimento; ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere la scheda di un solo candidato alla carica di Presidente di Sezione e in caso di conflitto è valida la sola firma di sostegno rilasciata a favore della scheda di candidatura presentata per prima.

2. Il Presidente o componente dell'Organo di Revisione Sezionale, all'atto della presentazione delle candidature indicate nel comma precedente, appone sulla singola

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA SEZIONALE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI  
(errata corrige)**

L'Organo di Revisione Sezionale verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale, e provvede ad affiggere la scheda di candidatura in copia nei locali sezionali con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale.

Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura e lo invita a sanarle immediatamente e, in ogni caso, prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea.

Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di candidatura.

In ogni caso l'Organo di Revisione Sezionale è tenuto a consegnare al Presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

3. La candidatura alla carica di Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato regionale.

scheda il giorno e l'ora della sua ricezione.

L'Organo di Revisione Sezionale verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, anche avvalendosi della scheda personale, e provvede ad affiggere la scheda di candidatura in copia nei locali sezionali con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, trattenendo l'originale.

Nel caso accerti irregolarità solo formali della dichiarazione di presentazione, esclusa la carenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato, lo indica sulla scheda di candidatura e lo invita a sanarle immediatamente e, in ogni caso, prima dell'ora fissata per la valida apertura dell'Assemblea.

Nel caso invece rilevi la carenza dei requisiti soggettivi, lo segnala al candidato e lo indica sulla scheda di candidatura.

In ogni caso l'Organo di Revisione Sezionale è tenuto a consegnare al Presidente dell'Assemblea tutte le schede di candidatura che gli sono state presentate, complete di tutte le indicazioni apposte ai sensi del presente comma.

3. La candidatura alla carica di Presidente di Sezione non è compatibile con la candidatura alla carica di Delegato regionale.